

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2016, n. 162.

**Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata».**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove è previsto che all'acquisizione da parte della scuola della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo 15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione scolastica e di provincia;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione;

Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e, in particolare, il comma 181, lettera c), n. 6, della citata legge n. 107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di inclusione scolastica, prevede la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede n. 4 e 5 concernenti rispettivamente le «Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione»;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131);

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, prot. n. 74, che definisce le modalità di realizzazione e accesso all'Anagrafe alunni;



Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti*

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie — in una partizione separata — i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato).

2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2016

*Il Ministro:* GIANNINI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326

ALLEGATO TECNICO

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI

PREMESSA.

In applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono realizzate nuove funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L., alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con disabilità, nonché al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessarie per l'assegnazione del personale docente di sostegno (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13).

Col fine di favorire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono, per via telematica alla partizione costituita dal presente regolamento nella banca dati dell'ANS, la citata documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatta in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» e successivo «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185), secondo le modalità e le cautele descritte nel presente allegato, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale n. 162/2016.

In particolare, la domanda per richiedere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno è presentata su istanza dei genitori (o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno) all'istituzione scolastica, allegando alla richiesta la seguente documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 2):

a) la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



b) diagnosi funzionale dell'alunno cui provvede l'unità multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

A seguito della predetta istanza vengono redatti presso l'istituzione scolastica i seguenti ulteriori documenti previsti dall'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 3):

c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno, l'unità multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola (articolo 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994);

d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (dagli operatori sanitari individuati dalle USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno), in cui viene esplicitata la proposta relativa all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2).

L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la predetta documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita dal presente regolamento nell'ANS, affinché i «Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti, possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente, è caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ora ATP), per i successivi provvedimenti di competenza. Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del personale docente di sostegno, è privo di dati personali.

I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal dirigente ATP, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello provinciale. I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le scuole, di collaborazione con gli enti locali e le

unità sanitarie locali per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione dell'alunno con disabilità (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti sono formalmente designati per il trattamento dei dati presenti nella partizione costituita in ANS dal dirigente ATP; copia delle designazioni che includono l'accesso alla partizione in ANS secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse al MIUR che provvede alla relativa profilatura. Nell'incarico trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio territoriale presso il quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e le funzioni svolte.

Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici territoriali, accedendo in sola visione ai dati presenti nella partizione costituita in ANS e ai dati dell'ANS secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in particolare articoli 2 e 5), per istituzione scolastica, sulla base del contingente provinciale di cui dispongono.

Il contingente provinciale viene definito dagli Uffici scolastici regionali sulla base delle istruzioni e delle indicazioni contenute nella circolare che viene annualmente emanata dal MIUR per la rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a livello regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno.

Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano le modalità di distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili).



L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di cui si è tenuto conto nello sviluppo del processo informativo; e, più precisamente:

I. assegnazione dell'Organico di diritto da parte dell'amministrazione, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, sulla base delle esigenze comunicate dalle istituzioni scolastiche, per il tramite degli USR visti i pareri espressi dai Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito «al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità», la percentuale della consistenza organica del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007; tale percentuale è stata rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed è pari al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016);

II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio anno scolastico) per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni;

III. deroghe concesse in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia richieda, in presenza di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n. 104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, sulla base delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente scolastico procede ad inoltrare la richiesta della famiglia all'Ufficio scolastico regionale. Unicamente in questo caso, poiché le deroghe sono concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare condizione e non genericamente assegnate alla scuola, l'Ufficio scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa autorizzazione del dirigente scolastico che ha ricevuto l'istanza, per visualizzare i dati sensibili relativi alla disabilità dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte dell'USR ai dati è effettuato nel pieno rispetto del principio di tutela dei dati privati identificativi dell'alunno. Si sottolinea che, come più in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e 3 del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR, esclusivamente per l'alunno oggetto della richiesta di ore di sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del sistema informativo ai dati è permesso dalla chiave che consente di decodificare e leggere i dati sensibili presenti nella partizione costituita con il presente regolamento (*cf. infra* 2).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n. 76 del 2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono individuate di seguito le Direzioni generali centrali che

hanno titolo ad accedere, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.4.

In particolare, poiché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stabilito che:

la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale (articolo 5, comma 6, lettera e));

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi a:

a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera p);

b) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera r),

le suddette Direzioni generali accedono, quindi, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.4.

Tutto ciò premesso, in attuazione del citato articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico vengono definiti i tipi di dati sensibili relativi agli alunni con disabilità per i quali è consentito il relativo trattamento da parte del MIUR, degli Uffici scolastici per ambito territoriale/Direzioni generali regionali e delle Istituzioni scolastiche, nonché dei «Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica», ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali connesse alla corretta assegnazione del personale docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, come meglio evidenziato nei profili più avanti descritti.

#### 1. TRACCIATO RECORD.

Le informazioni da trattare sono quelle di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) e relative alle certificazioni rilasciate dalle ASL e alle diagnosi funzionali.



N.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	obbligatorio	Note
1	Data del Verbale di accertamento del collegio medico-legale	data	8	SI	
2	Codice prevalente (*) contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -;	Alfanum.	3	SI	Da selezionare da lista
3	Codice secondario (*) eventualmente contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -	Alfanum.	3	NO	Da selezionare da lista Se assente deve essere indicato "nessuno"
4	Codice terziario (*) eventualmente contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -	Alfanum.	3	NO	Da selezionare da lista Se assente deve essere indicato "nessuno"
5	Verbale di accertamento in formato PDF	File PDF	N/A	SI	
6	Beneficio legge 104 (art.3 comma 1)	Si/No	1	SI	Se riconosciuto
7	Beneficio legge 104 (art.3 comma 3)	Si/No	1	SI	Se riconosciuto
8	Struttura sanitaria che ha emesso la certificazione ASL	testo	30	SI	(es. ASL RMA)
9	Data della visita (certificazione A.S.L.)	data	8	SI	
10	Presenza diagnosi funzionale;	Si/No	1	SI	
11	Diagnosi funzionale in formato PDF	File PDF	N/A	SI	
12	Data della diagnosi funzionale;	Data	8	SI	
13	Revisione della diagnosi clinica	Si/No	1	SI	Se prevista
14	Data revisione diagnosi clinica	Data	8	SI	Se prevista
15	Profilo Dinamico Funzionale	Si/No	1	No	
16	Documento Profilo Dinamico Funzionale in formato PDF	File PDF	N/A	No	
17	P.E.I. differenziato	Si/No	1	SI	solo per la scuola secondaria di secondo grado
18	Piano Educativo Individualizzato	File PDF	N/A	No	
19	Attestato di frequenza;	Si/No	1	SI	solo per la scuola secondaria di primo grado (ex art. 13 DPR 323/98)
20	Presenza assistenza di base – ATA scuola	Si/No	1	SI	
21	Richiesta della figura educativo-assistenziale AEC	Si/No	1	SI	
	- se Sì:				
22	o numero ore richieste nell'anno corrente	Numero	4	SI	
23	o numero di ore assegnate	Numero	4	SI	




24	Richiesta della figura di assistente per l'autonomia e la comunicazione	Si/No	1	SI	
	- se Sì:				
25	o numero ore richieste nell'anno corrente	Numero	4	SI	
26	o Numero ore assegnate	Numero	4	SI	
27	Le ore di sostegno o di educatore sono state oggetto di una sentenza?	Si/No	1	SI	
	- se Sì:				
28	o Tipo	Testo	1	SI	ordinanza o sentenza
29	o Data.	Data	8	SI	

## 2. MODALITÀ TRASMISSIONE DATI.

La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati indicati nel paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati della ANS che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla disabilità degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili. L'accesso a queste aree per i diversi profili utente, come meglio specificato nel paragrafo 3, avviene attraverso funzionalità web internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS.

La figura 1 riportata l'architettura funzionale (vista utente) della soluzione adottata.




**FIGURA 1**

Il sistema garantisce che:

i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità relativi agli alunni presenti in ANS siano trattati dalla scuola di attuale frequenza;

nei passaggi di grado, la scuola che accetta l'iscrizione, per l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione il genitore abbia indicato la presenza di disabilità e la volontà di richiedere il docente di sostegno, possa visualizzare tutte le informazioni gestite dalla scuola di attuale frequenza, in quanto informazioni funzionali alla gestione dell'organico e dell'organico di sostegno in particolare.



Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella partizione dell'ANS costituita con il presente regolamento, i dati personali di cui al precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalità del sistema informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per consentire l'accesso riservato alla partizione costituita in ANS, attraverso profili dedicati (vedi paragrafo 3).

Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati sensibili devono essere associati all'interessato, il sistema prevede che il collegamento tra la partizione in esame e l'ANS avvenga esclusivamente attraverso una chiave numerica.

A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di collegamento tra la partizione in esame e l'ANS è registrata in un formato crittografato e non viene mai visualizzata.

Anche i file che contengono le certificazioni di disabilità, le diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale ed il PEI trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo degli alunni disabili sono criptati e visibili solo tramite apposite funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni utente accede ai dati di competenza). Inoltre, le istituzioni scolastiche provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file, ad eliminare dalla documentazione tutti gli elementi identificativi diretti degli interessati cancellando tutte le informazioni anagrafiche dell'alunno.

Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento tra la partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei file pdf che contengono le certificazioni di disabilità, è utilizzato l'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), un algoritmo di cifratura a blocchi con chiavi di lunghezza pari 128 bit. Viene creata una chiave *ad hoc* per l'applicazione. La chiave utilizzata è custodita in un file di properties separato dall'applicazione e posizionato su una cartella dell'application server ad accesso limitato e controllato; in particolare la cartella viene configurata in modo da poter essere accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura.

Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di interazione e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto nel processo; in particolare, lo schema riportato in figura 4 si riferisce al processo di interazione per la consultazione del fascicolo dell'alunno, da parte dell'utente con profilo «Ufficio scolastico per ambito territoriale», nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3).




FIGURA 2






FIGURA 3





FIGURA 4



La modalità di acquisizione dei dati del tracciato nell'area dedicata alla disabilità avviene:

tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16, 18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento della registrazione sul SIDI, sono automaticamente rinominati con riferimento alla sola data dell'operazione e criptati in modo da essere consultabili solo tramite funzioni da parte dei soli utenti autorizzati);

attraverso una applicazione web e l'acquisizione online delle informazioni, per gli altri dati del tracciato.

Il sistema conserva tutte le informazioni relative allo stesso alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola, che ha la responsabilità di gestire il fascicolo dell'alunno, di ritrovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per istruire la pratica per l'assegnazione delle ore di sostegno e al MIUR di provvedere ad assicurare «forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» a garanzia della continuità educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1, lettera c).

I dati verranno cancellati definitivamente ed in modo sicuro ed irreversibile al momento dell'interruzione della frequenza dell'alunno dal sistema di istruzione primaria o secondaria (vedi paragrafo 4).

Quando l'alunno con disabilità cambia scuola (trasferimento o passaggio ad altro grado), la scuola di nuova frequenza ha la possibilità di accedere ai dati dello stesso alunno presenti nello schema «Alunni disabili», mentre per gli utenti che operano nella scuole di provenienza i dati non saranno più disponibili.

Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle diverse tipologie di utenti sono registrate e conservate in appositi file di log, all'interno dei quali, per ogni accesso effettuato sui dati sono riportate le seguenti informazioni:

codice utente;

data e ora dell'operazione;

funzionalità utilizzata;

operazione effettuata (inserimento, rettifica, cancellazione, visualizzazione).

L'integrità e l'inalterabilità di tali file di log è garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.

I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi.

### 3. PROFILI DI ACCESSO.

Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI è collegato a un profilo che determina le funzionalità che può utilizzare e quali azioni può compiere. Per le finalità descritte nel presente documento sono stati creati quattro distinti profili di accesso, di seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utente presente nel portale SIDI disponibile per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali).

#### 3.1. Profilo utente scuola.

Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i dati sensibili relativi allo stato di salute degli alunni iscritti/frequentanti la scuola, ai fini dell'assegnazione del docente di sostegno, dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del Piano educativo individualizzato.

Il profilo è assegnato al Dirigente scolastico.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

*Inserimento* dei dati sensibili di cui al Tracciato record del presente allegato (*cf.* § 1), delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riferite agli alunni con disabilità frequentanti l'istituzione scolastica e delle richieste di sostegno relative al numero di:

ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di diritto;

ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto;

ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove non richieste).

*Abilitazione alla consultazione:* in caso di inserimento delle ore di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che consente di abilitare e disabilitare l'ufficio scolastico territoriale alla consultazione dei dati di disabilità e anagrafici del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici utenti (titolari dell'USR o loro collaboratori) incaricati formalmente a tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sarà tracciata sul sistema in appositi log contenenti le seguenti informazioni:

codice utente;

data e ora dell'operazione;

codice utente autorizzato;

codice alunno per il quale è stata fornita l'abilitazione alla consultazione.

L'integrità e l'inalterabilità di tali file di log è garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.

*Modifica* dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica.

*Ricerca e consultazione* di tutti gli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica; nonché, in forma analitica e sintetica, delle informazioni relative alle richieste di sostegno registrate dalla scuola e/o assegnate dall'Ufficio scolastico (le informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico).

#### 3.2. Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.

Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica può visualizzare tutti i documenti che recano i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno registrato informazioni finalizzate alla richiesta dell'assegnazione del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel paragrafo 2, prima del caricamento sul sistema da parte della scuola, sono privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno.



Il profilo è assegnato al componente o ai componenti (massimo *tre*) del Gruppo formalmente nominati dal dirigente ATP e all'uopo specificatamente incaricati, scelti tra il personale dell'amministrazione scolastica.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

*Inserimento* del proprio parere relativo all'assegnazione del docente di sostegno per singolo alunno.

*Consultazione* di tutte le informazioni dell'alunno registrate dalla scuola e già indicate nel tracciato del presente allegato.

### 3.3. *Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale regionale*

Il profilo è assegnato al personale dell'Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale regionale responsabile delle procedure dell'organico di sostegno.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

*Inserimento* del numero delle ore assegnazione per il sostegno (ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in Organico di fatto, ore di sostegno assegnate in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010).

*Consultazione* delle informazioni relative agli alunni disabili necessarie ai fini dell'assegnazione del personale docente di sostegno. Il personale autorizzato visualizza le richieste della scuola e la valutazione del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.

In particolare, con riferimento alla richiesta effettuata dalla scuola visualizza:

le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola;

le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola;

le ore di sostegno, richieste dalla scuola, in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010.

Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, l'utente «Ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale», in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, può accedere anche alle informazioni anagrafiche dell'alunno. Tuttavia, prima di poter visualizzare i dati anagrafici, dovrà essere stato preventivamente ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione scolastica che ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata.

All'utente «Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a:

elenco delle classi presenti nella scuola;

numero totale degli alunni frequentanti per scuola;

numero degli alunni con disabilità per scuola e tipo di disabilità;

numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.

Il suddetto elenco è prodotto solo per le scuole che fanno parte del territorio di competenza dell'ufficio interrogante (su base regionale e/o provinciale). Si specifica

che tali elenchi riportano solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per classe e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa consentire di individuare i singoli alunni frequentanti.

### 3.4. *Profilo amministrazione centrale.*

Il profilo «Amministrazione centrale» è assegnato agli utenti delle Direzioni generali centrali già indicate nella premessa di questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

*Consultazione* dei dati di sintesi a livello regionale e provinciale relativi a:

totale frequentanti;

numero disabili;

numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica;

numero alunni con ore assegnate;

tipo di disabilità (codice).

I dati di sintesi di cui al precedente elenco provengono dalla partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa.

## 4. PROCEDURE DI STORICIZZAZIONE E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE.

I dati e la documentazione della disabilità sono conservati nel sistema solo per il periodo di frequenza dell'alunno nel sistema nazionale di istruzione. Per ogni anno scolastico di frequenza vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti per gestire la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal sistema scolastico e del percorso formativo tutti i dati e la relativa documentazione sono cancellati in modo irreversibile. Finché l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono disponibili solo nell'area dati dedicata al fascicolo dell'alunno disabile. La cancellazione è effettuata attraverso una procedura batch che è calendarizzata a completamento delle attività di avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso del mese di settembre).

Le copie di sicurezza (backup) dei dati saranno conservate, come previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione.

I dati relativi alla disabilità e le relativa documentazione sono registrati in uno schema dati specifico separato dall'anagrafe nazionale degli alunni, gli utenti non autorizzati all'accesso ai dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle tecniche di crittografia delle chiavi e dei documenti, non hanno alcun elemento per individuare l'alunno e/o per leggere la relativa documentazione.

## 5. AUTENTICAZIONE DEGLI UTENTI.

Con riferimento al servizio di autenticazione si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010.



## 6. GESTIONE DELLE UTENZE.

Con riferimento al processo con il quale si autorizza l'accesso alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti contenente i dati sensibili (gestione delle credenziali e modalità di abilitazione degli utenti) si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010.

## 7. ACCESSIBILITÀ.

L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili relativi agli alunni disabili verrà realizzata nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici») e successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»), Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilità dei siti web e servizi informatici).

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— Si riportano i testi dell'art. 3, dell'art. 12, comma 5, dell'art. 13, dell'art. 14, comma 1, lettera c) e dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:

«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»

«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). — (Omissis).

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (Omissis).».

«Art. 13 (Integrazione scolastica). — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;


c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.



4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.»

«Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione). — 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

(Omissis).

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

(Omissis).»

«Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica). — 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

(Omissis).»

— Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77:

«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione). — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;


b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti



alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (7);

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3 (*Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione*). — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.»

— Si riportano i testi dell'art. 13, comma 2-ter e dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214:

«Art. 13 (*Integrazione delle anagrafi degli studenti*). — (Omissis).

2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

(Omissis).»

«Art. 15 (*Personale scolastico*). — (Omissis).

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.»

(Omissis).»


— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 181, lettera c), n. 6 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

(Omissis).

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;»

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.



— Si riportano i testi degli articoli 20, 21, 22, 73, 86, 95 e 154 comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:

«Art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*). —

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (*Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*). —

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari*). — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

(*Omissis*).».

«Art. 73 (*Altre finalità in ambito amministrativo e sociale*). — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;


g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.».

«Art. 86 (*Altre finalità di rilevante interesse pubblico*). — 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:



a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.»

«Art. 95 (*Dati sensibili e giudiziari*). — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.»

«Art. 154 (*Compiti*). — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

(*Omissis*);

g) esprimere pareri nei casi previsti;

(*Omissis*).»

— Si riportano i testi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103:

«Art. 1 (*Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*). — 1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel

territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'art. 5.

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'art. 6.

Art. 2 (*Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*). — 1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'art. 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3 (*Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti*). — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica (3).

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;



b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riportano i testi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1994, n. 79:

«Art. 3 (*Diagnosi funzionale*). — (Omissis).

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

(Omissis).

Art. 4 (*Profilo dinamico funzionale*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

(Omissis).

Art. 5 (*Piano educativo individualizzato*). — (Omissis).

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

(Omissis).»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Si riportano i testi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2006, n. 115:

«Art. 2 (*Modalità e criteri*). — 1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto art. 3. Al fine di garantire la con-

gruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3 (*Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno*). —

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Art. 4 (*Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga*). — 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.»

— Il decreto 7 dicembre 2006, n. 305 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2007, n. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132.

«Art. 8 (*Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo*). — (Omissis).

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2 ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, nonché degli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 104 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

16G00175

